

## PRIMO PIANO

## Allianz, numeri record

Ricavi ancora in crescita (+2,4%), un utile netto di oltre 6,6 miliardi di euro (+6,3%) e un indice Solvency II che sale al 200%. Questi i numeri con cui Allianz chiude un'altra annata contraddistinta da numeri record. Ieri, l'assemblea degli azionisti del gruppo ha dato il via libera al bilancio 2015, con la proposta di un dividendo a 7,3 euro per azione.

Il group ceo, Oliver Baete, che ha ringraziato il predecessore Michael Diekmann per aver lasciato Allianz "in una condizione eccellente", ha fatto il punto sulle prossime strategie del gruppo: "i cambiamenti strutturali nella nostra industria richiedono necessari aggiustamenti a fronte dei bassi tassi di interesse, della debole crescita, dell'instabilità politica e dell'elevata volatilità sui mercati di capitale". Il gruppo tedesco intende rafforzare il proprio portafoglio e consolidare la sua posizione sul mercato grazie a una maggiore flessibilità e ha così definito cinque settori dove agire per garantire la crescita di ricavi e redditività: centralità dei clienti, digitalizzazione, eccellenza tecnica, consolidamento sui mercati maturi ed espansione nelle regioni in crescita, e un adeguamento dei sistemi di incentivazione e remunerazione. Baete ha anche ribadito "gli ambiziosi obiettivi al 2018", tra cui un rendimento sul capitale proprio al 13%.

B.M.

## RISK MANAGEMENT

## Marine insurance, cosa cambia tra normative e nuovi rischi

**Il prossimo agosto entrerà in vigore l'Insurance Act 2015 Uk, in uno scenario globale in cui si moltiplicano anche le minacce geopolitiche e quelle cyber. Un workshop organizzato dall'Ania lo scorso 3 maggio ha analizzato i fronti più caldi, e i relativi pericoli, per chi oggi trasporta merci via mare**


Si appresta a irrompere nello scenario assicurativo europeo un elemento che introduce diverse novità per tutti gli assicuratori che operano in ambito *marine*. Si tratta dell'*Insurance Act 2015*, legge approvata dal Parlamento del Regno Unito nel febbraio dello scorso anno e che entrerà in vigore, a tutti gli effetti, il prossimo agosto. Una novità che presenta ripercussioni ben al di là dei confini britannici. Basti pensare alle tante polizze per il trasporto merci via mare stipulate in Italia ma disciplinate da clausole inglesi e quindi assoggettate alle leggi in vigore nel Regno Unito. Le ripercussioni dell'*Insurance Act* sul mercato italiano, e il più ampio tema dei rischi geopolitici per le assicurazioni marine, sono stati al centro di un workshop, il 3 maggio a Milano, organizzato dall'**Ania** in collaborazione con lo studio legale **BonelliErede**.

A introdurre alla platea tutte le novità che andranno a modificare l'attuale scenario è stato l'avvocato dello studio BonelliErede, **Giulio Ponzanelli**, professore ordinario di Istituzioni di diritto privato all'Università Cattolica di Milano. Con lui sono intervenuti anche due avvocati dello studio legale inglese **7Kbw Barristers**, il *Queen's counsel* **Gavin Kealey**, e **Harry Wright**.

### ECCO COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE

Il Regno Unito è un Paese di *common law*, modello di ordinamento giuridico basato sui precedenti giurisprudenziali più che su leggi e atti normativi. Per questo il nuovo *Insurance Act 2015* rappresenta il più grande cambiamento dall'introduzione del *Marine insurance act* del 1906. Come accennato, la legge entrerà in vigore a 18 mesi dalla sua approvazione, "per dare il tempo di rivedere termini e clausole contenute nelle polizze, *sintonizzando* i testi contrattuali con le nuove norme", ha spiegato Ponzanelli. L'avvocato ha individuato come principale novità "l'allontanamento dal principio dominante, nel Regno Unito, dell'*uberrima fides*".

Un concetto che viene ora rimpiazzato dando all'assicurato l'obbligo di effettuare una *fair presentation* di tutte le circostanze materiali: tutto ciò che può o che deve sapere, e dunque comunicare all'assicuratore. Se l'assicurato non è in grado di provvedere a ciò, sarà compito dell'underwriter svolgere le opportune indagini per valutare il rischio. Inoltre, in caso di *breach* (inadempimento) del *duty of fair* da parte dell'assicurato, da ora in poi si distinguerà se tale inadempimento sarà colposo o doloso: nel primo caso, il contratto può considerarsi nullo; nel secondo, l'assicuratore può decidere di rivalersi: perché non avrebbe mai assunto il rischio; oppure perché lo avrebbe assunto a condizioni diverse; o, ancora, perché lo avrebbe assunto con un premio diverso. Ad ogni modo, l'assicurato avrà ora la possibilità di *sanare l'inadempimento* e permettere alla polizza di sussistere. (continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

## IRAN: SONO DAVVERO FINITE LE SANZIONI?

Il workshop ha poi ampliato il proprio spettro di analisi, entrando nel terreno dei rischi geopolitici. Uno dei più recenti risvolti riguarda l'accordo raggiunto dal *Piano d'azione congiunto globale (Pacg)* sul nucleare iraniano. Tra i più noti esiti dell'accordo c'è la revoca delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Questo è per la verità un punto piuttosto complesso (e controverso), per via della variegata gradualità e tipologia di sanzioni che ogni Stato o organismo internazionale aveva posto in essere. Come ha spiegato l'avvocato dello studio BonelliErede, **Andrea La Mattina**, "si tratta di un cammino in corso, visto che non tutte le sanzioni sono state abolite". Permangono le sanzioni primarie Usa, che impediscono l'intervento in Iran di banche, assicuratori e riassicuratori statunitensi; al tempo stesso, si apre un considerevole spazio per gli assicuratori europei. Tuttavia, l'incertezza che accompagna il cammino dell'accordo, nonché la complessità che regola il meccanismo delle sanzioni a seconda del Paese che le impone, suggerisce agli assicuratori una certa cautela, da tradurre in pratica, ad esempio, con l'inserimento di una *sanction clause* nei contratti di polizza.

## RISCHIO GEOPOLITICO E SICUREZZA MARITTIMA

**Paolo Quercia**, analista del **Cenass** (Center for near abroad strategic studies) ha poi svolto una mappatura delle minacce alla sicurezza marittima attraverso un'analisi del rischio geopolitico nei Paesi situati nell'area dell'Oceano Indiano. Quercia ha individuato "una saldatura tra diverse aree di instabilità", sottolineando il processo di costante insicurezza e caduta di *governance* in vari Stati. "Il trasporto marittimo, che per noi è una *supply chain*, è al tempo stesso terreno di conquista per le organizzazioni criminali internazionali, che spesso hanno risorse per mettere in piedi vere e proprie entità statali parallele". Quercia individua quattro forme di quella che ha definito come "minaccia asimmetrica": pirateria, terrorismo, guerriglia e traffici criminali. Se la minaccia rappresentata dal gruppo somalo di *Al Shabaab* (emblematico per la grande leva finanziaria che ha messo in piedi) sembra per ora attenuata, altri fronti di pericolo restano caldi: in particolare, nello Yemen e nelle Filippine, dove il gruppo terroristico di *Abu Sayyaf* sta diventando sempre più pericoloso.

## LOSS PREVENTION NEI CYBER RISK

Dalla pirateria in mare si è infine passati a parlare di pirateria informatica. Ad affrontare il tema della crescente complessità dei rischi cyber è stato **Riccardo Morgante** di **Generali Italia** che ha individuato tra gli obiettivi preferiti dalle organizzazioni criminali i sistemi di produzione di energia, le infrastrutture IT, la pubblica sicurezza e le Pmi. Gli scenari catastrofali sono quelli della business interruption e supply chain interruption, e della manipolazione dei processi produttivi. "Le vittime di questi crimini sono stimate in 556 milioni di individui all'anno - ha spiegato - con perdite per 500 miliardi di dollari. L'attenzione non è sufficiente: in media occorrono 205 giorni prima che l'azienda capisca che è sotto attacco" Modifiche ai siti (per vandalismo), blocco del portale ai fini di estorsione, furto di dati e introduzione fraudolenta in server per accaparrare carichi: sono questi i fronti più caldi, al momento.



Beniamino Musto



Giornata Nazionale  
della Previdenza

E DEL  
LAVORO

Il più grande evento in Italia  
dedicato a pensioni, lavoro, benessere e salute

Ti aspettiamo in

Piazza del Plebiscito a Napoli  
10, 11 e 12 MAGGIO 2016



IL PUNTO SU...

## Consenso informato è diritto autonomo

**Il diritto del paziente all'autodeterminazione e alla libertà di accettare un intervento viene prima del dovere del medico verso la necessità della cura. Un caso giunto in appello a Milano chiarisce i diversi ambiti**

Un'interessante sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano (n. 423 del 4 febbraio 2016) chiarisce, in termini lineari, i criteri di inquadramento di uno degli istituti più tipici e complessi della materia del danno da errore sanitario: il risarcimento del danno da intervento sanitario svolto in assenza di un pieno e consapevole consenso da parte del paziente.

La vicenda trae spunto dall'azione promossa da un paziente, che lamentava di non aver concesso ai sanitari il consenso informato in ordine alle possibili complicanze di un intervento di colonscopia, al quale era stato sottoposto.


Il giudice del primo grado aveva riconosciuto e risarcito il danno fisico per l'errore dei sanitari (per aver provocato la lacerazione di un organo periferico alla sede dell'intervento), ma nulla a titolo di lesione del diritto alla autodeterminazione del paziente.

In particolare, la parte istante lamentava la mancata liquidazione dell'autonoma voce di danno definita come lesione del principio di autodeterminazione, per il cui risarcimento (secondo la più costante giurisprudenza di legittimità) sarebbe del tutto indifferente la correttezza o meno dell'esecuzione dell'intervento chirurgico.

Nel caso spedito, lo stesso paziente si lamentava del fatto che il primo giudice avesse solo liquidato il danno fisico da lui subito, conseguente all'errore tecnico di esecuzione dell'intervento, ma non il danno (autonomo) da violazione del diritto alla disposizione libera delle pratiche chirurgiche sul proprio corpo, essendo mancata l'informativa circa i rischi che la pratica stessa avrebbe determinato per il malato.

### L'informazione come base del trattamento sanitario

È indubbio che il consenso informato costituisca legittimazione e fondamento del trattamento sanitario e, difatti, in mancanza dello stesso, l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando praticato nell'interesse del paziente. Esso, dunque, è espressione di una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto va inteso



come fondato prima sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica, che sui doveri del medico.

L'obbligo d'informazione, infatti, è volto a tutelare direttamente l'autodeterminazione e la libertà del paziente, sancendo un vero e proprio divieto di disporre sul corpo dell'essere umano (seppure per eseguire corrette e necessarie pratiche chirurgiche), se non con il suo espresso consenso.

A questo proposito la Corte di Appello, nella decisione che si riferisce, rammenta che il consenso informato è presupposto di legittimazione del trattamento medico, e considerato, altresì, che il diritto all'autodeterminazione è autonomo e distinto dal diritto alla salute, non vi è, parimenti, dubbio che la violazione di quest'ultimo, anche nel caso in cui l'intervento chirurgico abbia avuto un esito fausto, rappresenti fonte di autonoma pretesa risarcitoria.

In diverse pronunce, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio iuris in base al quale "la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, anche ove non sussista lesione della salute, tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso" (cfr. Cass. sentenza 6 marzo - 16 maggio 2013, n. 11950).

La Suprema Corte, quindi, ha confermato la tesi secondo cui, in materia di responsabilità medica, la mancanza del consenso informato costituisca di per sé un illecito risarcibile nella misura in cui, nel caso concreto, esso abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli apprezzabili, e purché tale voce di danno sia stata adeguatamente allegata e provata dal paziente, in maniera altrettanto autonoma rispetto ad altre voci di danno non patrimoniale.

### Ma serve il rispetto del Codice

Ciò premesso, la Corte di Appello rileva che nel caso di specie, mancava da parte dell'istante un'autonoma richiesta del danno da mancato consenso informato nei termini poc'anzi esposti, inducendo quindi i giudici a respingere la domanda sul presupposto che "nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio" (art. 345 C.p.c.).

In verità i giudici osservano che, benché il danneggiato avesse lamentato il danno patito e l'assenza di un vero e proprio consenso informato acquisito dai sanitari prima dell'intervento, proprio con riguardo alle possibili complicanze poi insorte, era mancata negli scritti giudiziali la chiara richiesta risarcitoria per il danno proprio e autonomo da violazione del diritto alla autodeterminazione del paziente. (continua a pag. 4)



(continua da pag. 3)

Rileva la Corte che la richiesta di condanna degli allora convenuti "al risarcimento dei danni tutti, morali e materiali, nessuno escluso, patiti dal Sig. (-----) a causa delle condotte colpose descritte in narrativa", non può dirsi integrante le caratteristiche di specificità ed autonomia richieste dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del risarcimento del danno da lesione del principio di autodeterminazione.

"Pertanto, la richiesta formulata dall'appellante nel presente giudizio e volta a ottenere la liquidazione di un danno come quello fin qui descritto, rilevante *ex se* ma non specificamente dedotto sin dal primo grado, sconta le preclusioni previste dalla legge per le cosiddette *domande nuove*, che, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione, si rinvengono in tutte quelle ipotesi in cui "il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio" (cfr. *ex plurimis* Cass. Sent. del 7 febbraio 2012, n. 1684)".

In conclusione, la Corte di Appello di Milano, pur riconoscendo in astratto l'autonoma risarcibilità della voce di danno da lesione del diritto alla autodeterminazione del paziente (o alla libera e consapevole scelta di assumere il rischio delle complicanze tipiche di ogni intervento chirurgico), fonda proprio sulla chiara autonomia di tale voce di danno il rigetto della domanda perché, in quanto danno a sé stante, deve sempre essere dettagliatamente e specificatamente dedotto, fin dal primo atto di giudizio, da chi assuma di avere subito il relativo torto.

Filippo Martini, Studio Mrv

## MERCATO

# Insurance Europe, il Pepp è mal progettato

**Secondo l'associazione europea, il prodotto pensionistico paneuropeo, così com'è disegnato oggi, mostra molta lacune. Ed Eiopa non le ha sottolineate adeguatamente**

Insurance Europe ha pubblicato un *position paper* riguardo alla comunicazione che ha inviato Eiopa alla Commissione Europea rispetto allo sviluppo del prodotto pensionistico individuale paneuropeo, il cosiddetto Pepp.

Secondo l'associazione (che riunisce le rappresentanze nazionali delle assicurazioni dell'Unione) che accoglie comunque con favore gli obiettivi di condivisione del welfare a livello europeo, il Pepp risulta un prodotto "mal progettato che non porterà benefici né ai consumatori, né all'economia dell'Ue". Pertanto anche le proposte dell'Autorità continentale non mettono in evidenza quali siano "le caratteristiche chiave del prodotto necessarie per fornire ai cittadini europei soluzioni previdenziali su misura".

In primis, Insurance Europe ha osservato che il Pepp, per essere un vero e proprio prodotto a lungo termine, dovrebbe permettere ai player di mercato di generare *liability* egualmente di lungo periodo. Perché questo accada, è necessario che i consumatori siano incentivati a fare questo tipo di investimento, per esempio imponendo tempi minimi di *allocation*.

A questo va affiancato un discorso sul trattamento delle riserve in relazione ai rischi. Le compagnie di assicurazione che forniranno il prodotto dovrebbero essere soggette a un diverso tipo di vigilanza prudenziale, che tenga conto proprio dell'orizzonte d'impiego a lungo termine derivante dalle caratteristiche specifiche del Pepp. Insurance Europe richiama, poi, il principio che a tutti i player siano garantite le stesse condizioni di mercato nell'offerta ai clienti.

Per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, il Pepp, per funzionare correttamente, dovrebbe prendere in considerazione anche gli aspetti relativi alla fase di decumulo, intrinseci in ogni contratto previdenziale: cosa che il modello attuale non fa.

Secondo Insurance Europe, Eiopa, nel suo *advise* alla Commissione, avrebbe dovuto affrontare "le complesse relazioni tra un prodotto paneuropeo e le aree di competenza nazionale"; pensiamo a tutti i meccanismi di protezione, al *pay out*, alle rendite e alla reversibilità che possono essere diverse da Paese a Paese. Tutti fattori che in questa fase non hanno goduto di una valutazione approfondita.

Fabrizio Aurilia

## Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)